

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 308/ES del 06 OTT. 2017

Oggetto: Assegnazione dell'appezzamento di terreno (foglio n. 13, particella n. 56) sito nel fondo "Apollinara" in agro di Corigliano Calabro (CS), in favore del sig. Morrone Cosimo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso:

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;

- che il terreno sito in agro di Corigliano Calabro, fondo "Apollinara" in catasto al foglio n. 13, particella n. 56 non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza del 12/01/2016, il sig. Morrone Cosimo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 24/01/1967 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto del terreno sito nel comune di Corigliano Calabro in catasto al foglio n. 13, particella n. 56, di ha 0.82.55;
- che con nota n. 3233 del 29/09/2017 lo Sportello di Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Morrone Cosimo;
- che in data 18/07/2017 il sig. Morrone Cosimo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2007;
- che il comune di Corigliano Calabro ha certificato in data 07/06/2017 (Prot. n. 30620 del 12/06/2017) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 56 del foglio n. 13, ricade in "*Zona Agricola ricadente nella delimitazione dell'area archeologica sottoposta a vincolo indiretto*";
- che in base all'istanza del suddetto richiedente del 23/06/2017 il comune di Corigliano Calabro ha attestato che il sig. Morrone Cosimo: "*...coltiva direttamente i terreni siti in loc. Apollinara al foglio di mappa n. 11 part.lle 1151, 1158, 1159 e al foglio mappa 13 part.lla 56*;
- che in data 18/07/2017 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario né enfiteuta di fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001;
- che in data 18/07/2017 la sig.ra Sposato Angela, nata in Germania il 23/01/1971 e residente a Corigliano Calabro, coniuge del sig. Morrone Cosimo, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 18/07/2017 il sig. Morrone Cosimo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 18/07/2017 il sig. Morrone Cosimo ha dichiarato:
"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.";

